

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE TESSILE – CHIMICO

Il giorno 1° agosto 2025 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentato dalla Presidente della Federazione Moda Anna OLIVA assistita da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio FELICI, dal Segretario Carlo NAPOLI, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS e dal Funzionario regionale dell'Area categorie Erika MERLUCCHI

CNA PIEMONTE rappresentato dal Presidente Giovanni GENOVESIO e dal Segretario regionale Delio ZANZOTTERA, assistiti dal Presidente del settore Federmoda Mioara VERMAN, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO e dal Funzionario regionale responsabile dell'Unione di mestiere Andrea TALAIA

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA

e

FILCTEM CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Paolo PARODI

FEMCA CISL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Gabriella PESSIONE

UILTEC UIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Alessandro CASELLATO

Premesso che

- il settore tessile e della chimica artigianale rappresenta una componente storica e significativa del tessuto produttivo della Regione Piemonte, con un forte radicamento territoriale e una lunga tradizione manifatturiera;
- le imprese artigiane del comparto stanno affrontando una fase complessa, contrassegnata da una forte pressione competitiva globale, dall'aumento dei costi energetici e produttivi, e da una transizione tecnologica e ambientale che richiede investimenti e capacità di adattamento;



- la crisi in atto ha inciso in modo significativo sulla sostenibilità economica delle micro, piccole e medie imprese, rendendo urgente l'adozione di strumenti contrattuali e normativi che favoriscano la flessibilità gestionale, la semplificazione e la stabilità occupazionale

Considerato

- il ruolo strategico delle imprese artigiane nel generare occupazione qualificata e innovazione a livello locale, nonché della necessità di salvaguardare e rilanciare il patrimonio produttivo del comparto;
- la necessità di sostenere la tenuta del comparto attraverso strumenti contrattuali che favoriscano la competitività, la qualità del lavoro, la formazione continua e la capacità di adattamento delle imprese ai cambiamenti in atto;
- la volontà delle Parti di creare un sistema di relazioni sindacali improntato alla collaborazione costruttiva, al dialogo e alla responsabilità reciproca, promuovendo azioni orientate alla stabilizzazione occupazionale e alla valorizzazione delle professionalità e alla tenuta del tessuto produttivo locale favorendo un contesto attrattivo per nuovi talenti e il consolidamento di quelli già operanti

stante

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie, occhialeria, chimica, gomma plastica, vetro e ceramica, sottoscritto il 16 luglio 2024;
- quanto previsto in ordine alla contrattazione regionale collettiva di lavoro di II livello dai vigenti Accordi nazionali interconfederali intercategoriale;
- l'Accordo Quadro Regionale Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano sottoscritto il 28 marzo 2025.

Tutto ciò premesso viene stipulato il presente Contratto Collettivo regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore tessile – chimico come di seguito specificato.

Art.1 Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

Qualora, al termine del periodo di validità sopraindicato, le Parti non abbiano rinnovato l'Accordo, si applicherà la clausola di ultrattività, con la quale tutte le disposizioni del presente Accordo, fatta esclusione dell'EPR, continueranno a produrre effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo collettivo regionale, ovvero alla conferma dello stesso.

Alla scadenza del periodo di validità, le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo entro 60 giorni.

Art.2 Sfera di applicazione

Il presente Contratto collettivo regionale ha validità in tutta la Regione Piemonte per i lavoratori delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie, occhialeria e chimica, gomma plastica, vetro e ceramica.

Art.3 Osservatorio regionale di settore

Stante la costituzione in ambito regionale di un Osservatorio confederale intercategoriale regionale così come previsto dall'Accordo Quadro regionale del 28 marzo 2025; riconosciuta la specificità del settore e soprattutto il particolare periodo storico che sta attraversando, e in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del CCNL di settore, le Parti convengono la necessità di costituire un Osservatorio regionale per il settore tessile - chimica, di seguito Osservatorio.

L'Osservatorio è costituito da n.1 componente effettivo n.1 componente supplente in rappresentanza di ciascuna delle Parti firmatarie, e si riunisce in Torino, presso la sede di Confartigianato Imprese Piemonte.


Nello specifico, tra i prioritari compiti dell'Osservatorio:

- monitorare l'andamento del settore, al fine di approfondirne la conoscenza e di condividere eventuali azioni di miglioramento e costruire le condizioni per individuare e monitorare i parametri per la contrattazione regionale;
- individuare i fabbisogni formativi principalmente richiesti dalle imprese artigiane del settore, anche in ordine all'evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione;
- la promozione di percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
- il monitoraggio delle opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo per la formazione continua, l'innovazione e l'occupazione, al fine di orientare le imprese all'utilizzo degli strumenti più adeguati;
- la promozione dell'attività dell'OPRA in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la promozione di politiche di genere finalizzate a favorire l'equilibrio tra i generi nei contesti lavorativi del settore tessile-chimica, con particolare attenzione al superamento degli stereotipi professionali e alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- definire le modalità e le tematiche per le iniziative condivise di cui all'art. 7.

Qualora se ne ravvisi la necessità potrà valutare l'opportunità di attivare forme di collaborazione con consulenti esterni e di formalizzare intese, accordi o protocolli d'intesa con enti appartenenti al mondo accademico o con soggetti privati e/o pubblici, al fine di perseguire gli obiettivi condivisi e coerenti con le finalità istituzionali dell'Osservatorio medesimo.

L'attività dell'Osservatorio si configura anche come supporto per la Commissione Categoriale EPR di cui all'art.5.

Le Parti, inoltre, considerato il particolare momento storico in cui versa il settore, soprattutto nel quadrante del territorio Biella-Novara-Vercelli, al fine di garantire un adeguato approfondimento delle dinamiche settoriali e territoriali, convengono l'istituzione, in seno all'Osservatorio, di una



sessione dedicata alle dinamiche del comparto del tessile riferite al territorio di cui sopra, che opererà in raccordo con l'Osservatorio regionale, con il compito di monitorare l'andamento del settore di riferimento sul territorio, individuare i fabbisogni formativi e occupazionali locali, e proporre eventuali azioni o interventi coerenti con le finalità dell'Osservatorio stesso.

Art.4 Elemento Economico Regionale

A partire dal 1° gennaio 2025, le Parti riconoscono un Elemento Economico Regionale da erogarsi su tutte le mensilità previste dal CCNL di settore, pari all'1,5% dei minimi retributivi in vigore a dicembre dell'anno precedente. Tale Elemento Economico Regionale sarà ricalcolato annualmente dalle Parti entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza, in base ai minimi retributivi aggiornati. Qualora il presente Contratto non venga rinnovato, l'Elemento Economico continuerà ad essere calcolato sui minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2028.

In considerazione della tempistica definita per l'attuazione dell'Elemento Economico Regionale, le Parti convengono che questo sarà erogato regolarmente con la retribuzione del mese di settembre. Al fine di garantirne la regolare corresponsione per l'intero anno 2025, gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 saranno erogati in due soluzioni con la retribuzione relativa al mese di settembre 2025 e con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2026 (Allegato A).

Art.5 Elemento di Produttività regionale

Le Parti, in coerenza con quanto disposto dai vigenti Accordi nazionali interconfederali e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 28 marzo 2025, convengono di istituire un Elemento di Produttività, di seguito EPR, nella misura massima del 3%, nel caso del raggiungimento degli obiettivi, dei minimi tabellari nazionali in vigore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di erogazione.

La regolamentazione dell'istituto dell'EPR cesserà il 31 dicembre 2028 continuando a produrre i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029.

L'EPR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale delle imprese artigiane di settore.


Le Parti convengono che tale EPR sia assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188"* così come previsto dall'art.1 – commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n.208, come modificata dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016 e dall'art.1 comma 385 della legge 207 del 30 dicembre 2024.

Nella determinazione dell'EPR, da concordarsi in sede regionale, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore della regione Piemonte, sulla base dei seguenti due parametri a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:

- ricorso a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) (50%)
- numero dei dipendenti subordinati (50%)

Per la determinazione di ciascuno dei due parametri di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici calcolato triennio su triennio come di seguito specificato:

Anno 2026: triennio 2025/2024/2023 su triennio 2024/2023/2022
erogazione dal 1/01 al 31/12/2026



Anno 2027: triennio 2026/2025/2024 su triennio 2025/2024/2023
erogazione dal 1/01 al 31/12/2027

Anno 2028: triennio 2027/2026/2025 su triennio 2026/2025/2024
erogazione dal 1/01 al 31/12/2028

I valori dell'EPR vengono quantificati previa approssimazione a n.2 decimali ($0,01/0,50 = 0$ e $0,51/0,99 = 1$).

Nel caso della totalità dei parametri positivi, l'EPR sarà riconosciuto nella misura del 100%; qualora dovesse risultare positivo un solo parametro, l'EPR sarà riconosciuto nella misura dell'incidenza dello stesso.

La determinazione del valore dell'EPR verrà effettuata annualmente da una specifica Commissione regionale di settore, che si riunirà entro il mese di maggio, ovvero alla disponibilità oggettiva dei dati, di ciascun anno di vigenza del presente Contratto.

L'EPR è erogato mensilmente e non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EPR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

In considerazione della previsione di un terzo parametro così come definito dall'Accordo Quadro Regionale Confederale, le Parti riconoscono l'importanza di valorizzare ambiti quali la Formazione e/o la Sicurezza. A tal fine, si impegnano a individuare e definire, a partire dal primo anno e comunque nel corso della vigenza dell'Accordo, parametri adeguati alla misurazione di tali tematiche, con l'obiettivo di individuare un terzo parametro coerente da applicare in aggiunta ai due già previsti, ovvero non appena disponibile.

Le Parti si impegnano a intraprendere tutte le attività necessarie al raggiungimento di tale obiettivo, anche attraverso la pianificazione dei primi incontri operativi.

Art.6 Una Tantum

Al fine di compensare la scopertura contrattuale intercorsa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024, l'importo lordo complessivo di € 230 da erogarsi in due tranches:

- 1° tranche pari a 140 € da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di novembre 2025
- 2° tranche pari a 90 € da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di marzo 2026

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

L'importo riconosciuto a titolo di Una Tantum non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR. Dal punto di vista contributivo gli importi di Una Tantum sono da assoggettare alle normali aliquote, dal punto di vista fiscale gli importi riconosciuti sono da sottoporre al regime della tassazione separata, trattandosi di somme erogate per compensazione di scopertura contrattuale.

Art.7 Relazioni sindacali

Le Parti firmatarie del presente CCRL riconoscono l'importanza della condivisione delle informazioni e del confronto sui contenuti del contratto collettivo e sulle tematiche di interesse comune per il



settore tessile e chimica. A tal fine, intendono promuovere, a livello regionale e anche provinciale, in accordo con i relativi livelli regionali delle parti firmatarie, iniziative di carattere informativo e partecipativo rivolte ai lavoratori e alle imprese. Tali eventi potranno riguardare, oltre alla divulgazione dei contenuti del presente CCRL, anche argomenti inerenti la formazione professionale, le politiche attive, la bilateralità e le relative prestazioni nonché dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle imprese.

Gli incontri potranno essere svolti individuando territorialmente le sedi più idonee a coinvolgere il maggior numero di lavoratori e verranno proposti di norma a cadenza almeno annuale. La partecipazione dei lavoratori a tali incontri dovrà avvenire tramite convocazione da parte delle categorie firmatarie del presente CCRL, così come previsto dall'articolo 16 del CCNL di riferimento, in materia di diritto di assemblea.

Le Parti convengono che la richiesta delle ore di assemblea per gli eventi di cui sopra non potrà superare le 4 ore giornaliere.

Le Parti concordano sull'importanza di garantire una corretta informazione a lavoratori e imprese riguardo all'attività sindacale svolta nel settore tessile-chimico. A tal fine, si impegnano a utilizzare gli strumenti di comunicazione più adeguati e funzionali.

In coerenza con quanto sopra, le categorie sindacali firmatarie predispongono una comunicazione scritta, rivolta al personale dipendente del settore, contenente una sintesi dei principali elementi economici e normativi del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL). La parte datoriale, previa condivisione del testo della suddetta comunicazione, si impegna a favorirne la più ampia diffusione per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.

FILCTEM CGIL PIEMONTE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE




Francesco Demaris

FEMCA CISL PIEMONTE



CNA PIEMONTE



Reginaldo Andrea Tolani

UILTEC UIL PIEMONTE

Per il segretario generale



CASARTIGIANI PIEMONTE



Allegato A

Elemento Economico Regionale 2025

TESSILI (ARTIGIANATO) (abbigliamento) 31.12.2024

Livelli	Minimo tabellare al 31/12/2024	1,50%	Totale retribuzione
6 S	1.922,59	28,84	1.951,43
6	1.800,12	27,00	1.827,12
5	1.649,93	24,75	1.674,68
4	1.524,87	22,87	1.547,74
3	1.462,03	21,93	1.483,96
2	1.399,62	20,99	1.420,61
1	1.323,50	19,85	1.343,35

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
6 S	115,36	115,36
6	108,01	108,01
5	99,00	99,00
4	91,49	91,49
3	87,72	87,72
2	83,98	83,98
1	79,41	79,41

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AS", "FD", "10", "PAB", and "d".

TESSILI (ARTIGIANATO) calzature 31.12.2024

Livelli	Minimo al 31/12/2024	1,50%	Totale Retribuzione
6 S	1.921,07	28,82	1.949,89
6	1.812,13	27,18	1.839,31
5	1.657,19	24,86	1.682,05
4	1.532,90	22,99	1.555,89
3	1.470,10	22,05	1.492,15
2	1.408,42	21,13	1.429,55
1	1.328,41	19,93	1.348,34

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
6 S	115,26	115,26
6	108,73	108,73
5	99,43	99,43
4	91,97	91,97
3	88,21	88,21
2	84,51	84,51
1	79,70	79,70





TESSILI (ARTIGIANATO) (lavoraz. a mano e/o su misura) 31.12.2024





Livelli	Minimo tabellare al 31/12/2024	1,50%	Totale retribuzione
6 S	1918,76	28,78	1.947,54
6	1790,98	26,86	1.817,84
5	1640,87	24,61	1.665,48
4	1515,93	22,74	1.538,67
3	1453,19	21,80	1.474,99
2	1390,79	20,86	1.411,65
1	1314,74	19,72	1.334,46

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
6 S	115,13	115,13
6	107,46	107,46
5	98,45	98,45
4	90,96	90,96
3	87,19	87,19
2	83,45	83,45
1	78,88	78,88

PULITINTOLAVANDERIE (ARTIGIANATO) 31.12.2024			
Livelli	Minimo tabellare al 31/12/2024	1,50%	Totale retribuzione
6 S	1924,33	28,86	1.953,19
6	1815,4	27,23	1.842,63
5	1652,09	24,78	1.676,87
4	1524,63	22,87	1.547,50
3	1461,83	21,93	1.483,76
2	1401,79	21,03	1.422,82
1	1325,73	19,89	1.345,62

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
6 S	115,46	115,46
6	108,92	108,92
5	99,13	99,13
4	91,48	91,48
3	87,71	87,71
2	84,11	84,11
1	79,54	79,54













CERAMICA - ARTIGIANATO 31.12.2024			
Livelli	Minimo al 31/12/2024	1,50%	Totale retribuzione
A	1.842,82	27,64	1.870,46
B	1.682,08	25,23	1.707,31
C	1.593,28	23,90	1.617,18
D	1.529,50	22,94	1.552,44
E	1.474,75	22,12	1.496,87
F	1.427,06	21,41	1.448,47
G	1.345,38	20,18	1.365,56

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
A	110,57	110,57
B	100,92	100,92
C	95,60	95,60
D	91,77	91,77
E	88,49	88,49
F	85,62	85,62
G	80,72	80,72

CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO) 31.12.2024			
Livelli	Minimo al 31/12/2024	1,50%	Totale retribuzione
7	2.074,56	31,12	2.105,68
6	1.937,97	29,07	1.967,04
5 S	1.830,52	27,46	1.857,98
5	1.743,69	26,16	1.769,85
4	1.652,99	24,79	1.677,78
3 S	1.606,85	24,10	1.630,95
3	1.560,46	23,41	1.583,87
2	1.491,65	22,37	1.514,02
1	1.393,55	20,90	1.414,45

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
7	124,47	124,47
6	116,28	116,28
5 S	109,83	109,83
5	104,62	104,62
4	99,18	99,18
3 S	96,41	96,41
3	93,63	93,63
2	89,50	89,50
1	83,61	83,61

OCCHIALI (ARTIGIANATO) 31.12.2024			
Livelli	Minimo tabellare al 31/12/2024	1,50%	Totale retribuzione
6	1865,57	27,98	1.893,55
5	1689,31	25,34	1.714,65
4	1578,88	23,68	1.602,56
3	1483,09	22,25	1.505,34
2	1429,79	21,45	1.451,24
1	1371,16	20,57	1.391,73

Livelli	Arretrato - Quota Settembre 2025	Arretrato - Quota Gennaio 2026
6	111,93	111,93
5	101,36	101,36
4	94,73	94,73
3	88,99	88,99
2	85,79	85,79
1	82,27	82,27

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'S', a signature that looks like 'F. Zoc', and other initials like 'RA' and 'R'.